Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

Albo 469/2025

ORDINANZA N° 54 del 10/09/2025

OGGETTO: ***Integrazione Ordinanza n. 53*** **- Interdizione temporanea della circolazione e della sosta veicolare in alcune strade del Paese per consentire lo svolgimento della processione religiosa di San Gerardo.**

Il Responsabile dell'UTC

RICHIAMATA l'ordinanza n. 53 dell'08.09.2025, con la quale si stabiliva la chiusura al traffico di via Regina Margherita, via Vittorio Emanuele, via Giuseppe Galliano, via Giuseppe Garibaldi, via Roma e via Nino Bixio al fine di consentire lo svolgimento della processione religiosa in onore di San Gerardo;

CONSIDERATO CHE per mero errore non è stato disposto il divieto di circolazione e di sosta veicolare lungo Corso Umberto I e Viale Aldo Moro;

PRESO ATTO di dover integrare l'ordinanza n. 53, stante la necessità di regolare il traffico dei veicoli per evitare ingorghi e tutelare l'incolumità dei pedoni;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 37, 116, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

ORDINA

CHE **dalle ore 10:30 alle ore 14:00 del giorno 14 settembre 2025 è vietata la circolazione e la sosta veicolare lungo via Regina Margherita, via Vittorio Emanuele, via Giuseppe Galliano, via Giuseppe Garibaldi, Corso Umberto I, viale Aldo Moro, via Roma e via Nino Bixio.**

L'interdizione di cui trattasi riguarda tutte le categorie di veicoli, salvo quelli in servizio di soccorso e di emergenza, i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, i veicoli delle Forze di Polizia e delle Forze Armate e, ove possibile, se strettamente necessario e ove non altrimenti accessibili e/o non vi siano soluzioni alternative, i veicoli con comprovata necessità di accesso alle farmacie di turno a bordo di veicolo privato.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Rapone, 10.09.2025

COMUNE DI RAPONE PROV. DI POTENZA

Il Responsabile dell'UTC
(Arch. Maurizio Stefano Di Toro)